

"Più carriera per tutti"

L'autunno che ci aspetta sarà probabilmente uno dei più impegnativi e difficili per la categoria.

L'attuale maggioranza in Parlamento sta licenziando una legge Finanziaria che frustra pesantemente la speranza di rinnovare il contratto in scadenza.

In questo contesto che, per il movimento sindacale nella sua globalità si rivela particolarmente preoccupante, stupisce che ci sia qualcuno che si concentri esclusivamente sul riordino delle carriere caricando la categoria di aspettative che sinceramente hanno poco o nulla di realistico.

Chiariamoci; io personalmente sono d'accordo con qualsiasi riforma che elevi la mia condizione sotto il profilo delle funzioni e della retribuzione. Allo stesso tempo, però ho timore di un provvedimento confezionato su misura dalla burocrazia del Dipartimento per salvaguardare i propri interessi a spese della Categoria intera

Lo strumento della legge delega presenta profili pericolosi per il margine che lascia al Governo in merito ai contenuti del successivo decreto delegato da emanare. Nel nostro caso le varie ipotesi di legge delega nella formulazione ricavabile da una evoluzione ancora in corso, si caratterizzano per una genericità che non permette ancora di comprendere chi siano i beneficiari, quale sia la riorganizzazione prevista, su quali risorse si intenda fare affidamento e quali siano i tempi di attuazione della delega.

E' diffusa la sensazione che l'Amministrazione nel tentativo di realizzare un proprio obiettivo politico e strategico si stia avvalendo dell'opera di infiltrati e fiancheggiatori, nel Parlamento e nel Sindacato, cui ha assegnato il precipuo compito di vendere illusioni promettendo e facendo appello a risorse che il prossimo Governo potrebbe essere non vincolato a stanziare. Abbiamo letto in un volantino che l'ipotetica delega consta per la prima fase di 175,9 milioni di euro per il 2005 (residue disponibilità di 61,5 milioni di euro per il 2004 e di 114,5 milioni di euro per il 2005, destinate ad essere trasferite nel bilancio del 2006) e di ulteriori 119 milioni di euro a decorrere dal 2006. Nella seconda fase, da finanziare nella prossima legislatura, il costo stimato è di circa 550 milioni di euro.

Si tratta di affermazioni elo-

quenti, soprattutto per quel che riguarda l'entità degli impegni rinviati a futura memoria. La storia non convince. Il paragone con la vicenda della parametrizzazione non è né pertinente né calzante. Per la parametrizzazione, infatti, la delega fu rinnovata e realizzata con un provvedimento coerente ed unitario che prevedeva una realizzazione progressiva e scaglionata negli anni ma per tutti. Il riordino di cui si favoleggia, invece, sembra governato da una logica diversa ossia "una cosa per me oggi e l'altra per voi domani". Visto quanto costa quella rinviata a domani (550 milioni di euro) sorge il sospetto che a qualcuno interessi solo sistemare nell'immediato le proprie faccende.

Girando per gli uffici ho notato colleghi sempre più sconcertati e disorientati da volantini che sembrano scandire con toni trionfalistici una inconcludente riunione della Commissione parlamentare e persino il trascorrere della giornata ultima per la presentazione di emendamenti e sub emendamenti, con elogi da campagna elettorale a questo e a quel parlamentare.

Con un linguaggio incompre-

sibile, farcito di equivoci, si annuncia l'imminente approvazione di qualcosa di benefico e salvifico per la categoria, mentre sono molti i colleghi che telefonano in continuazione per sapere se è vero quello che "si dice".

Una buona parte di questi colleghi sono, peraltro, iscritti ad altri sindacati e cercano conferme nell'autorevolezza del SIULP.

Invero, vien detto loro che gli agenti diverranno Sovrintendenti, che i Sovrintendenti diverranno ispettori e che gli ispettori diverranno direttivi mentre per i direttivi vi sarà un inquadramento dirigenziale.

Consapevole della responsabilità che mi deriva dal fatto di rappresentare un sindacato che viene considerato autorevole anche da coloro che non lo amano mi avventurerò nel dare alcune risposte.

Una certezza, intanto, c'è già.

Il maxi emendamento approvato in aula al Senato l'11 novembre e che ha riscritto integralmente il Ddl dedicato alla Finanziaria per il 2006, all'articolo 1 commi da 178 a 181, "misure per incrementare la funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza attraverso

una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato" ha riconosciuto il trattamento economico prefettizio ai dirigenti generali di livello B della Polizia di Stato.

Altro non c'è per il momento. Non siamo in grado di anticipare i contenuti del venturo riordino delle carriere dal momento che nessuna fonte diretta (governo) li ha ufficializzati in un testo coerente e legittimo.

Non appena si verificheranno le condizioni, informeremo la categoria e renderemo nota la nostra linea.

Nell'immediato il SIULP vigilerà come ha sempre fatto per evitare manovre torbide finalizzate ad avvantaggiare qualcuno ed a delegittimare il sindacato. Invitiamo, tuttavia, i colleghi a conservare i volantini che annunciano "progressi in carriera per tutti".

Siamo ben consapevoli del fatto che il momento della verità non sarà quello dell'approvazione della legge delega ma quello dell'emanazione del decreto delegato. Solo allora chi ha bluffato dovrà assumersi le proprie responsabilità.

I. Carbone

Secondo livello 2005: presto l'accordo, incrementi di almeno il 10% sul 2004

Siulp e Sap hanno elaborato e presentato all'Amministrazione della pubblica sicurezza una piattaforma comune per il cosiddetto 2° livello di contrattazione, vale a dire le risorse previste dal Fondo destinato all'incentivazione della produttività del personale della Polizia di Stato che, come noto, per l'anno 2005 ammontano ad euro 74.718.254.

La nostra proposta lascia immutate le fattispecie previste dall'accordo recentemente siglato per il 2004 e cioè: produttività collettiva in misura unificata; reperibilità anch'essa unificata; cambio turno; alta montagna e Reparto mobile. Su ciascuna delle voci prevediamo incrementi di circa il 10 per cento, con gli opportuni arrotondamenti su reperibilità, cambio turno ed alta montagna.

La tempestività della proposta consentirà, per la prima volta, di distribuire le risorse subito dopo la fine dell'anno cui si riferiscono, superando finalmente le lungaggini che da troppo tem-

po avevano penalizzato gli operatori della Polizia di Stato rispetto a quelli appartenenti ad altre Forze di polizia, soprattutto ad ordinamento militare.

Per superare definitivamente questa ulteriore ed inaccettabile sperequazione rispetto ai militari, come evidenziato in un documento consegnato all'Amministrazione in sede di sottoscrizione dell'accordo relativo al 2004, in fu-

turo, a partire cioè dall'anno 2006, la distribuzione delle risorse relative al 2° livello di contrattazione (cd. "contratto di Amministrazione") dovrà avvenire in stretta connessione con la distribuzione relative al 1° livello (cd. "contratto di Comparto").

Di seguito il riepilogo degli attuali importi lordi e dei nuovi previsti, che saranno dunque:

Fattispecie	Importo 2004	Importo 2005
Produttività collettiva	2,20	2,42
Reperibilità	17,00	19,00
Cambio turno	8,40	10,00
Alta montagna	6,24	7,00
Reparto mobile	600,00	660,00

Le agevolazioni fiscali per gli inquilini

Pagina 2

Radioazioni ottiche e danno ai lavoratori

Pagina 3

L'ipoacusia è la malattia professionale più diffusa in Italia

Sono diminuiti tra il 2000 e il 2004 i casi di ipoacusia e sordità generati dalla permanenza in ambienti di lavoro rumorosi. Infatti nel 2004 le ipoacusie denunciate sono state quasi 6mila, vale a dire la metà rispetto ai casi che si sono presentati nel 2000, quando le denunce sono state 11.753. È il servizio Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL a renderlo noto, in occasione della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro che si è aperta il 24 ottobre a Roma e che quest'anno è interamente dedicata al rumore.

L'ipoacusia da rumore rimane comunque la principale malattia di origine professionale registrata negli ultimi anni in Italia. Negli anni 2000-2004, infatti, le ipoacusie e sordità hanno rappresentato il 32% delle malattie professionali denunciate e il 42% dei riconoscimenti, vale a dire i casi indennizzati e quelli definiti positivi senza indennizzo. A esserne colpiti sono però quasi esclusivamente gli uomini, che arrivano al 97% del totale. Per quanto riguarda l'età, invece, la malattia tende a manifestarsi tra i 35 e i 64 anni, concentrandosi soprattutto nella fascia di età tra i 50 e i 64, dove le denunce arrivano a superare il 50% dei casi. Mentre le regioni in cui le ipoacusie si registrano con maggiore evidenza sono la Lombardia,

l'Emilia Romagna e il Veneto che da sole assommano oltre un terzo delle denunce.

Il 97% delle malattie da rumore riguarda, infine, l'industria e i servizi. In particolare i comparti più interessati sono quello delle costruzioni (16,5%) e della metallurgia (11,6%), mentre poco rappresentati sono i settori del legno

(2,1%) e del tessile e abbigliamento (2%). Quanto ai riconoscimenti, invece, la percentuale più elevata si registra nell'industria (quasi il 51%) rispetto sia all'agricoltura (41%) che ai servizi (36,6%). E tra i settori dove i riconoscimenti appaiono più alti vi è sicuramente il legno (65,3%), la metallurgia (60%) e il tessile e abbigliamento (59,4%).

Disponibile on-line una guida alla scelta sicura di giocattoli e prodotti di puericultura

L'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli ha realizzato una nuova Guida che illustra le regole per la scelta di un giocattolo o di un qualsiasi prodotto di puericultura, sia esso biberon, tettarelle, succhiotti, che carrozzine, passeggini, arredamenti per camerette, vestitini, seggioloni o box, per evitare rischi e danni alla salute dei nostri bambini.

La suddivisione della Guida in capitoli dedicati a categorie di prodotti diversi rispecchia i diversi settori di competenza dell'Istituto italiano Sicurezza dei Giocattoli, istituto che sottopone i giocattoli in commercio a prove e analisi all'interno dei propri laboratori per verificarne la sicu-

rezza.

Tra i consigli si trova anche un capitolo alla scelta del gioco adatto per ogni età con alcuni esempi di giocattoli che si possono acquistare.

Oppure si possono trovare semplici indicazioni pratiche, come quella di rimuovere i palloncini in lattice gonfiabili rotti o sgonfi durante le feste di compleanno se sono presenti bambini età inferiore a 8 anni.

O anche la raccomandazione di tenere accuratamente separati i giocattoli destinati a bambini di età diverse: ad esempio set chimici o giocattoli con piccole parti che possono essere particolarmente pericolosi se usati da bambini piccoli.

Le agevolazioni fiscali per gli inquilini*

In presenza di determinate condizioni, anche gli inquilini possono usufruire di benefici fiscali sotto forma di detrazioni dall'Irpef per i canoni di locazione pagati.

Sono due le fattispecie previste dalle disposizioni attualmente in vigore e riguardano:

a) tutti i titolari di contratti di locazione "a canone concordato" di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, cioè quelli stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2 (comma3) e 4 (commi 2 e 3) della legge 431/1998;

b) i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (a prescindere dal tipo di contratto stipulato).

DETRAZIONE PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Gli inquilini per i quali l'immobile preso in affitto costituisce l'abitazione principale, e a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Hanno diritto alle seguenti detrazioni Irpef:

- 495,80 € se il reddito complessivo non supera 15.493,71 €;

- 247,90 € se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non superiore 30.987,41 €

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importa la detrazione non spetta. La detrazione va rapportata al numero dei giorni dell'anno durante la casa è stata effettivamente utilizzata come abitazione principale e va ripartita tra i contraenti, in caso di contestazione del contratto di locazione.

DETRAZIONE PER LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO

Dal periodo d'imposta 2001, il lavoratore dipendente che stipula qualsiasi contratto di locazione di abitazione principale, a seguito di trasferimento della propria residenza nel comune di lavoro (o in uno di quelli limitrofi), può usufruire, per i primi 3 anni, della seguente detrazione dall'Irpef:

- 991,60 € se il reddito complessivo non supera 15.493,71;

- 495,80 € se il suo reddito complessivo è superiore a 15.493,71€ ma non supe-

riore a 30.987,41 €.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo la detrazione non spetta. L'agevolazione compete a condizione che:

- il nuovo comune si trovi ad almeno 100 km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria Regione;

- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

La detrazione va rapportata al numero dei giorni dell'anno durante la casa è stata effettivamente utilizzata come abitazione principale.

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE			
A		B	
ABITAZIONE PRINCIPALE LOCATA A CANONE CONCORDATO		LAVORATORI DIPENDENTI CHE SI TRASFERISCONO (per qualsiasi tipo di contratto)	
Con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro	Con reddito complessivo oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 euro	Con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro	Con reddito complessivo oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 euro
495,80 euro	247,90 euro	991,60 euro	495,80 euro

* fonte: guida fiscale alla locazione della casa

Porto d'armi più difficile

Potenziati i controlli in materia di acquisto, denuncia, detenzione e custodia delle armi. È quanto deciso dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2005 con l'approvazione di un apposito disegno di legge.

Le misure più rilevanti del pacchetto varato dal Governo sono previste dagli articoli 1,2 e 5: la modifica dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con la quale viene razionalizzato il vigente regime per quanto riguarda il divieto di vendita o di cessione, in qualunque modo, di armi comuni a privati che non siano preventivamente muniti di nulla osta all'acquisto e alla detenzione, con la conseguente rideterminazione del regime sanzionatorio che estende la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda sia all'acquirente sia al cessionario; l'introduzione dell'articolo 37-bis nel TULPS, che nel riconfermare nel questore l'Autorità preposta al rilascio del nulla osta all'acquisto o alla detenzione di armi stabilisce il periodo di validità del titolo abilitativo: 2 mesi dalla data del rilascio, trascorsi i quali occorrerà rinnovare la richiesta di nulla osta. Viene inoltre precisata la portata del nulla osta all'acquisto, la cui valenza opera ai fini del trasporto non più soltanto nei luoghi di privata dimora e relative appartenenze ma alternativamente all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Non viene richiesto il nulla osta per i titolari di porto d'arma, per i titolari di una licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico limitatamente però a tali armi e per le persone che hanno diritto di andare armate per la "loro qualità permanente"; viene introdotto nel TULPS l'articolo 43-bis prevedendo che la licenza di portare le armi ed il nulla osta alla loro detenzione non possono essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi. Sia l'idoneità psicofisica che la capacità tecnica dovranno essere comprovate al momento del rilascio mentre l'idoneità psicofisica dovrà essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione.

Le altre disposizioni invece ruotano intorno a queste appena illustrate.

Il provvedimento deve ancora andare all'esame del Parlamento.

Se vuoi ricevere questo notizia via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

RADIAZIONI OTTICHE E DANNO AI LAVORATORI

Saranno i datori di lavoro a dover calcolare l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ed adottare misure di protezione in caso di superamento dei valori limite.

Dopo l'adozione delle direttive sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei rischi dagli agenti fisici (vibrazioni) con la direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002, sull'esposizione dei rischi al rumore (direttiva 2003/10/CE), sull'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (direttiva 2004/40/CE), l'UE ha ritenuto necessario prendere misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati alle radiazioni ottiche, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza, con particolare attenzione per i danni agli occhi e alla cute.

La direttiva sulle radiazioni ottiche stabilisce l'introduzione di valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche, lasciando agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più severe per la protezione dei lavoratori e in particolare fissando valori limite di esposizione inferiore.

Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Per radiazioni laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione), si intende qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata.

L'iter del provvedimento è avanzato, grazie a una posizione comune raggiunta dal Consiglio, che ha accolto la proposta della Commissione in merito all'adozione di limiti quantitativi all'esposizione delle radiazioni.

Sarà compito dei datori di lavoro calcolare l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ed eventualmente adottare misure di protezione in caso di superamento dei valori limite

Quali precauzioni nell'utilizzo di foto-

copiatrici e stampanti laser?

Il tema della qualità dell'aria sta recentemente ricevendo un maggiore interesse da parte degli igienisti del lavoro per una serie di ragioni tra: la rilevanza sanitaria della problematica; lo sviluppo del settore terziario; il cambiamento delle tipologie edilizie.

Principali colpevoli dell'inquinamento di questi ambienti sarebbero macchine fotocopiatrici e stampanti le quali provocherebbero un aggravamento della già nota **sindrome da edificio malato (SBS)**. Il loro impiego, di conseguenza, costituirebbe una delle principali fonti di pericolo ai fini di un'adeguata **valutazione** del rischio chimico (ai sensi del Titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94).

Fotocopiatrici e stampanti laser sono apparecchiature in grado di emettere diversi agenti chimici (ozono, solventi, polveri di toner) sia per rilascio dai materiali impiegati per il loro funzionamento (toner, inchiostri, carta), sia in seguito alla particolare tecnologia di stampa utilizzata.

L'aumento della concentrazione di ozono costituisce un problema in particolare per i gruppi di popolazione maggiormente sensibili quali donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie respiratorie e cardiovascolari; questi ultimi possono manifestare sintomi e aggravamento della patologia per livelli di ozono anche abbastanza contenuti.

I disturbi principali sono riferiti all'irritazione ed all'infiammazione degli occhi e delle prime vie respiratorie con lacrimazione, tosse, fatica a respirare e affanno.

La concentrazione di ozono nei pressi di fotocopiatrici e stampanti dipende dalla quantità di ozono prodotta, dalla velocità di decomposizione, dal volume della sala e dalla ventilazione presente. E allora, è opportuno che i locali in cui sono collocate le fotocopiatrici abbiano un ricambio d'aria?

Per una maggiore sicurezza dei lavoratori è opportuno collocare le fotocopia-

trici in appositi locali dove viene garantito il ricambio dell'aria, evitando di collocarle nei locali dove si svolge il lavoro e comunque ventilare bene l'ambiente per disperdere l'ozono; inoltre è necessario provvedere a sostituire ed a smaltire in modo corretto il toner affidando tale lavoro a una ditta specializzata e considerare l'eventuale acquisto di fotocopiatrici e stampanti che non producono ozono.

Uno studio condotto su cinque fotocopiatrici diverse ha mostrato che mentre

prima della manutenzione i livelli di emissione di ozono erano compresi tra 16 e 131 mg/copia ed un livello medio di emissione pari a 40 mg/copia, dopo la manutenzione i livelli di emissione di ozono sono risultati compresi tra 1 e 4 mg/copia". Per ridurre il rischio è quindi consigliato impiegare apparecchiature a bassa emissione che siano equipaggiate con filtri per l'ozono, mettere le fotocopiatrici e le stampanti in ambienti ventilati, fare spesso interventi di manutenzione.

BARI Costituita la squadra sommozzatori

"Il nostro cielo inizia dove il vostro finisce", recita il motto dei sommozzatori della Polizia di Stato; ed a proposito di ciò che si coglie l'occasione per rendere a tutti nota la costituzione della Squadra Sommozzatori della Polizia di Stato, inserita logisticamente nell'organico dell'U.P.G.S.P. della Questura di Bari a far data dal 13 agosto c.a.

La squadra degli specialisti del profondo, è attualmente composta dal Comandante V. Sovr.te LIMONE Nicola e dai suoi validi operatori Ass.te SICURO Massimo ed Agt. Sc. CUCCOVILLO Nicola (a dicembre è previsto l'arrivo di un altro operatore subacqueo che sta ultimando il corso di formazione presso il COMSUBIN ed a luglio del prossimo anno, l'arrivo di un altro specialista subacqueo).

I tre sommozzatori della Squadra di Bari sono tutti abilitati ad operare sott'acqua alle massime profondità consentite dalle diverse apparecchiature:

- 60 mt. con autorespiratore ad aria (A.R.A.); apparecchio a circuito aperto
- 54 mt. con autorespiratore a miscela (A.R.M.); apparecchio a circuito semi-chiuso;
- 12 mt. con autorespiratore ad ossigeno (A.R.O.); apparecchio a circuito chiuso;

I tre specialisti subacquei inoltre hanno diverse l'abilitazioni:

- E.O.R. (Explosive Ordnance Reconnaissance), ovvero esperti riconoscitori di ordigni ed esplosivi subacquei;
- Elirilascio ed Elitrasporto (rappresentata dai lanci effettuati da elicotteri, in mare in tempesta, per il recupero dei naufraghi);
- Fotografia subacquea (abilitazione conseguita dal V. Sovr.te LIMONE Nicola e dall'Ass.te SICURO Massimo);
- Tecnico di manovra di impianto iperbarico (abilitazione conseguita dall'Ass.te SICURO Massimo).

I compiti dei nostri sommozzatori, spaziano dalla ricerca ed il recupero di corpi del reato (armi, stupefacenti, cadaveri), alla ricognizione ed ispezione dei relitti sommersi; soccorso e primo intervento in caso di alluvioni o allagamenti; lavori di sicurezza e prevenzione in attività subacquea; collaborazione alla ricerca archeologica; localizzazione e recupero campionario biologica; rilevamenti fotografici per la ricerca scientifica e geologica; assistenza a manifestazioni sportive in acqua ed infine l'individuazione di esplosivi da residuo bellico.

La competenza territoriale dei sommozzatori inseriti nell'organico dell'U.P.G.S.P. della Questura di Bari,

comprende il tratto di mare Adriatico che partendo dalla Puglia giunge sino alle Marche.

Concludendo non ci resta che dire ai nostri poliziotti con il respiratore e con lo sguardo rivolto in profondità: Buon Lavoro!!!!!!!

N. Limone

Phising: poste italiane apre un numero per sporgere denuncia

A seguito delle molte truffe che fanno "abboccare" i correntisti, si muoverà la Polizia Postale

Il fenomeno del Phising non risparmia nessuno. Ne abbiamo ormai più volte parlato su PuntoSicuro

Ora si muove una illustre vittima che da indicazioni ai propri clienti per tentare di aiutarli a non essere truffati: Poste Italiane, che dedica una sezione del proprio sito all'allarme dei "pescatori di correntisti imprudenti"

Cosa fare quando si riceve una e mail sospetta? È importante non rispondere al messaggio (spesso chi ha scritto non sa neppure se l'indirizzo è attivo); poi è bene segnalare il caso all'indirizzo e mail antiphishing@posteitaliane.it o al numero gratuito 803160. Una volta ricevuta la segnalazione, Poste Italiane avviserà la Polizia postale, chiedendo la rimozione del sito Internet realizzato dai truffatori. Un altro utile accorgimento quando si inseriscono dati riservati in una pagina Web è verificare che questa sia protetta: "Le pagine sicure sono riconoscibili dal lucchetto presente nella parte in basso a destra"

Quest'ultima indicazione non è del tutto corretta (ovvero non è una indicazione valida erga omnes). Esistono infatti aree web sicure senza che il famoso lucchetto sia visualizzato dal browser o senza che l'indirizzo https sia visibile.

Su questo tema il lavoro da fare è molto dato che nulla è più ghiotto per un ladro di poter svuotare conti correnti senza spaccare muri, prendere ostaggi o utilizzare armi.

L'illeggibilità della sentenza, scritta a mano non determina nullità

La parte interessata può richiedere in cancelleria copia conforme dattiloscritta, redatta, se del caso, con il doveroso ed attivo ausilio dell'estensore e/o del presidente del collegio. Orientamento, questo, che non si risolve in pregiudizio per la parte in quanto, ove si tratti di manoscritto effettivamente ed assolutamente inintelligibile, il termine per impugnare decorre dalla data di rilascio della copia.

Ed è appena il caso di aggiungere che la richiesta di una copia conforme dattiloscritta del provvedimento scritto a mano che risulti di impossibile o incerta lettura può ben essere autonomamente avanzata anche dal giudice investito dell'impugnazione che ritenga di trovarsi di fronte ad un testo illeggibile o comunque di incerta decifrazione. Ne consegue che tanto i soggetti interessati quanto il giudice investito del compito di decidere sono pienamente in grado di superare l'impasse costituito dalla illeggibilità del provvedimento o da gravi difficoltà di lettura che generano gravi incertezze nella comprensione del provvedimento stesso, senza che vi sia bisogno di ricorrere alla declaratoria di nullità. Ed è appunto sulla base di un siffatto ragionamento che la Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 546 c.p.p. prospettata con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. in ordine alla mancata previsione dell'illeggibilità della sentenza quale causa di nullità (Cass., 4^a, sent 21.3.2001 n. 21142).

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Sulla caccia competenza esclusiva dello Stato

Fermo no della Corte Costituzionale al tentativo della Legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n.15, che prevedeva di effettuare un prelievo venatorio per i cosiddetti animali acquatici da appostamento, fino a un'ora dopo il tramonto. Il limite stabilito dalla Legge statale n.157/1992, secondo cui "la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto", non può essere eluso dalla legislazione regionale. La competenza esercitata dallo Stato in proposito è e rimane una competenza esclusiva, volta a garantire la sopravvivenza delle specie cacciabili, quindi rispondente a fondamentali esigenze di tutela ambientale. Di fronte a questo genere di interesse, che predispone minimi livelli di salvaguardia faunistica validi sull'intero territorio nazionale, non rileva alcun tipo di protesta autonomistica. Al Legislatore pugliese non resta che adeguarsi alla normativa statale, correggendo l'improvvida disposizione ribelle.

ARRIVANO I PASSAPORTI BIOMETRICI

Il passaporto biometrico è realtà: dal 1° novembre i cittadini tedeschi che chiederanno il rilascio di un nuovo passaporto otterranno un documento in cui saranno memorizzati in un chip elettronico sotto la copertina, nome e data di nascita, forma del viso, distanza fra gli occhi, ampiezza della fronte e larghezza del naso. Dal 2007 saranno inserite anche le impronte digitali.

DIRITTO DI CRONACA E ADOZIONI

È illecito pubblicare fotografie e notizie in grado di rendere identificabile un ragazzo adottato o la madre naturale. In questi casi il giornalista deve essere ancora più attento a tutelare la riservatezza delle persone.

Questa la sintesi del procedimento disposto dal Garante della protezione dei dati personali nei confronti di un quotidiano locale delle Marche pubblicata nella ultima newsletter.

Il procedimento aperto dopo la segnalazione del Tribunale per i minorenni si è concluso con un divieto di uso dei dati personali: ora il gio-

nale non dovrà più pubblicare, neanche sul sito web della testata, a pena di sanzione penale, le informazioni relative al ragazzo e alla madre naturale e dovrà attenersi, per il futuro, alle indicazioni fornite dal Garante.

Sul giornale erano comparsi alcuni articoli nei quali si dava notizia di un nonno che desiderava incontrare il nipote, ora maggiorenne, adottato nei primi anni di vita. Negli articoli venivano riportati particolari che il Garante ha ritenuto lesivi della riservatezza e in grado di recare grave pregiudizio alle persone coinvolte. Erano stati pubblicati, infatti, il nome, il luogo di nascita del ragazzo, una foto che lo ritraeva da piccolo, i nomi della madre e del nonno, dati che nel loro insieme rendevano direttamente identificabili i protagonisti della vicenda nella cerchia degli amici e dei conoscenti. Ciò, in aperto contrasto sia con il Codice in materia di protezione dei dati personali, sia con il Codice deontologico dei giornalisti nella parte in cui stabiliscono che il giornalista può diffondere dati personali nei limiti dell'essenzialità dell'informazione, in particolare quando si tratta di dati o circostanze per i quali l'ordinamento prevede speciali cautele.

La pubblicazione di informazioni così delicate viola, inoltre, la disciplina vigente che riconosce speciali cautele e procedure per l'accesso, perfino da parte della persona adottata, ad informazioni relative allo stato di adozione e ai genitori biologici (raggiungimento del venticinquesimo anno di età dell'adottato, gravi motivi psico-fisici, autorizzazione del Tribunale per i minorenni).

Il 12 novembre scade il termine per l'adeguamento delle attrezzature di lavoro in uso al 31.12.1996. Una sintesi delle principali integrazioni al D.Lgs. 626/94

Il 12 novembre 2005 scade il termine di 6 mesi previsto dalla Legge 18 Aprile 2005 n. 62 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge Comunitaria 2004" per l'adeguamento delle attrezzature di lavoro già in uso al 31.12.1996.

Tale norma pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 76 della G.U. del 27 aprile 2005, n. 96 è entrata in vigore a partire dal 12 maggio 2005 ed ha introdotto significative integrazioni all'art. 36 del D.Lgs. 626/94 aggiungendo al comma 8-quater il comma 8-quinquies, comma 8-sexies, comma 8-septies ed all'Allegato XV i paragrafi 2-bis 1, 2-bis 2, 2-bis 3 e 2-bis 4 in merito alla sicurezza dei sistemi di comando e alle protezioni delle attrezzature di lavoro.

A tale proposito occorre ricordare che: viene considerata attrezzatura di lavoro "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro" e per uso di una attrezzatura di lavoro si intende "qualsiasi operazione lavorativa ..., quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riposizione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio" come definito dall'art. 34, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 626/94.

Di conseguenza, alla luce di ciò le integrazioni all'art. 36 del D. Lgs. 626/94 prevedono che:

comma 8-quinquies: le aziende provvedano ad aggiornare la propria Valutazione dei Rischi prendendo in esame tutte le fasi lavorative che interessano le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996. Tale accertamento, deve esaminare la sicurezza dei sistemi di comando e le protezioni delle attrezzature sulla base dei requisiti di sicurezza definiti come obbligatori successivamente al 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore del DPR 459/1996 di recepimento della Direttiva Macchine).

comma 8-sexies: le prescrizioni suddette si applicano a quelle attrezzature di lavoro messe

a disposizione dei lavoratori anteriormente al 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie che riguardano requisiti di sicurezza di carattere costruttivo, come ad esempio il succitato DPR 459/96 (Direttiva Macchine). l'adeguamento delle attrezzature, come già sopra ricordato, deve essere completato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge Comunitaria (12 maggio 2005), ovvero entro il 12 novembre 2005. comma 8-sexies: in ogni caso, fino a quando non vengono ultimati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione a tale disposizione, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure alternative utili a garantire un livello di sicurezza equivalente. comma 8-septies: a seguito dell'applicazione di quanto prescritto dal comma 8-quinquies, le modifiche apportate alle macchine così come definite all'art. 1, comma 2 del DPR 459/96, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo dello stesso DPR 459/96 (*).

All'allegato XV, le nuove disposizioni prevedono:

2-bis 1: l'esistenza di procedure che consentano all'operatore un tempo sufficiente e/o di disporre di sistemi di sicurezza efficaci per sottrarsi rapidamente da eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro;

2-bis 2: l'esistenza di comandi che permettano la rimessa in moto dell'attrezzatura o la modifica delle condizioni di funzionamento, mediante un'azione esclusivamente volontaria dopo un arresto causato da una qualsiasi condizione e solamente nel caso in cui il riavvio non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto;

2-bis 2: la predisposizione di opportuni sistemi, nelle macchine che presentano comandi deputati a modificare in maniera rilevante le condizioni di funzionamento (velocità, pressione, ecc.), in grado di azionare solamente volontariamente tali comandi; ad eccezione dei casi in cui la rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presentino alcun pericolo per il lavoratore esposto;

2-bis 3: la predisposizione della macchina in modo tale che l'ordine di arresto risulti prioritario rispetto a quello di avvio e che, in caso di arresto, venga interrotta l'alimentazione degli azionatori dell'attrezzatura stessa o dei suoi elementi pericolosi; la messa a punto delle protezioni o dei sistemi protettivi degli elementi mobili delle attrezzature; la presenza di protezioni fisse, quando possibile, anziché mobili; l'installazione sulle protezioni mobili di dispositivi di sicurezza che ne impediscano la loro rimozione; la predisposizione delle protezioni in modo tale da poterle regolare in relazione al tipo di lavoro da effettuare; la scelta di protezioni automatiche anziché manuali; la verifica delle disposizioni di sicu-

rezza in relazione alle Norme UNI EN 294 e UNI EN 811; l'idonea dislocazione delle protezioni per consentire un loro facile e comodo utilizzo ed una corretta attività lavorativa; la predisposizione delle protezioni in modo tale che non risultino a loro volta fonte di pericolo.

Infine, 2-bis 4, qualora gli elementi mobili dell'attrezzatura di lavoro dovessero presentare rischi di contatto meccanico tali da poter causare incidenti, occorre provvedere a dotare questi elementi di opportune protezioni o sistemi protettivi.

Sia le protezioni sia i sistemi protettivi devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere di costruzione robusta;
- non provocare rischi supplementari;
- non essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
- non limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro.

(* Art. 1, comma 2, DPR 459/96: Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) macchina: 1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando o di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali;

2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti a comandi in modo da avere un funzionamento solido;

3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile;

b) componente di sicurezza: un componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario stabilisce nell'Unione europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

Comma 3: Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 10
N. 22 - 15 Novembre 2005

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Ha collaborato a questo numero:
N. LIMONE

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5291011
Telefax 080/5232702
Internet: www.siulp.it

E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di F. Stea
Via Talete, 8 - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
5.500,00	116,00	69,00
9.000,00	194,00	113,00
12.000,00	258,00	150,00
21.500,00	455,00	267,00

TAN dal 4,0 al 5,25%, TEG 9,45%, TAEG 10,400% max complessivo applicato agli esempi. Le rate non sono comprensive delle garanzie INPDAP. Il costo della garanzia è del 2% sui 60 mesi e del 3,3% sui 120 mesi (riferito al periodo gen./mar. 2005).

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
6.500,00	142,00	87,00
11.000,00	241,00	144,00
13.000,00	284,00	168,00
20.000,00	430,00	255,00

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4% al 5,25%, TEG 10,548%, TAEG 11,750% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./mar. 2005).

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



Euro
Cessioni
Quinto



EuroCCQ di Marin Clara Direzione Generale Roma Lr. di Pietra Papa, 21

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari